REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 706/2013 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2013

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario [2].

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2013

Per la Commissione,
a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione

[1] GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

[2] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
Un'unità di controllo costituita da un assemblaggio di circuito stampato contenente circuiti integrati (ad esempio, un controller ottenuto con la tecnologia dei semiconduttori), elementi passivi (ad esempio, resistenze, condensatori e induttori) elementi attivi (ad esempio, diodi e transistor), e un dissipatore di calore avente una tensione inferiore o uguale a 1 000 V, in un alloggiamento di dimensioni approssimativamente pari a 24 × 13 × 5 cm. Dopo l'installazione di un idoneo software, l'unità di controllo viene inserita in una lavatrice le cui funzioni sono destinate ad essere controllate (ad esempio, avviare e fermare il motore e gli impianti di riscaldamento acqua, aprire e chiudere i miscelatori di acqua).	8537 10 91	Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 2, lettera a), della sezione XVI e del testo dei codici NC 8537, 8537 10 e 8537 10 91. La classificazione alla voce 8450 come parte di una lavatrice è esclusa in quanto l'unità è un prodotto compreso in una voce del capitolo 85. Poiché l'unità consiste in un circuito stampato, essa non soddisfa le condizioni per circuiti integrati elettronici di cui alla nota 8 b) del capitolo 85. Anche la classificazione alla voce 8542 è pertanto esclusa. Visto che l'unità è programmabile e utilizzata per il controllo elettrico delle funzioni di una lavatrice, va classificata a norma del codice NC 8537 10 91 come apparecchi di comando a memoria programmabile per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V.